

Deliberazione della Giunta Regionale 21 marzo 2016, n. 15-3064

Reg. (UE) n. 1305/2013 sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del FEASR - Programma di Sviluppo Rurale regionale 2014-2020 - Approvazione delle disposizioni attuative dell'Operazione 8.1.1 "Imboschimento dei terreni agricoli e non agricoli" - Sostituzione dell'allegato B alla DGR n. 28-3015 del 7 marzo 2016.

A relazione dell'Assessore Valmaggia:

Visto il Regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17.12.2013 sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che abroga il regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio;

visto il Regolamento delegato (UE) n. 807/2014 della Commissione dell'11.3.2014, che integra talune disposizioni del citato regolamento (UE) n. 1305/2013 e che introduce disposizioni transitorie sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR);

visto il Regolamento (UE) n. 702/2014 della Commissione del 25.6.2014 che dichiara compatibili con il mercato interno, in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione Europea, alcune categorie di aiuti nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali;

visto in particolare l'art. 38 del Regolamento (UE) n. 702/2014 della Commissione del 25.6.2014 riferito agli aiuti per il trasferimento di conoscenze e le azioni di informazione nel settore forestale;

visto il Regolamento di esecuzione (UE) n. 808/2014 della Commissione del 17.7.2014, recante modalità di applicazione del citato regolamento (UE) n. 1305/2013;

visto che i Regolamenti UE sopra citati prevedono che il sostegno allo sviluppo rurale per il periodo di programmazione 2014-2020 sia attuato attraverso appositi Programmi di Sviluppo Rurale (PSR), disciplinandone altresì l'articolazione del contenuto;

vista la decisione C(2015)7456 del 28.10.2015 con cui la Commissione europea ha approvato la proposta di PSR 2014-2020 notificata in data 12.10.2015;

vista la DGR n. 29-2396 del 9.11.2015, con la quale, tra l'altro, è stato recepito, ai sensi del Regolamento (UE) n. 1305/2013, il testo definitivo del PSR 2014-2020 della Regione Piemonte approvato dalla Commissione con la decisione sopra citata, testo riportato nell'allegato A della medesima deliberazione;

vista la Misura 8 "Investimenti nello sviluppo delle aree forestali e nel miglioramento della redditività delle foreste" del PSR 2014-2020 del Piemonte, in attuazione di quanto disposto con gli articoli 21-26 del Regolamento (UE) n. 1305/2013;

ritenuto opportuno, nell'ambito della Misura 8, avviare l'operazione 8.1.1 "Imboschimento dei terreni agricoli e non agricoli", considerato che l'ultimo bando che ha finanziato piantagioni forestali sui terreni agricoli risale all'inizio del 2010;

vista la DGR n. 28-3015 del 7 marzo 2016, che:

ha adottato le disposizioni attuative delle Operazioni: A) 1.1.1, Azione 2, 1.2.1. Azione 2 e 1.3.1 Azione 2; B) 8.1.1; C) 12.2.1, riportate rispettivamente negli Allegati A, B e C della succitata DGR; ha attivato un primo lotto di bandi nell'ambito delle medesime operazioni, definendo la disponibilità finanziaria complessiva e la copertura della quota a carico della Regione Piemonte; ha individuato nel Settore competente in materia di Foreste della Direzione regionale Opere pubbliche, Difesa del Suolo, Montagna, Foreste, Protezione civile, Trasporti e Logistica (A18) la struttura competente a provvedere con propri atti a fornire le precisazioni che si rendessero necessarie, a definire le disposizioni specifiche, operative e procedurali per l'applicazione nonché a monitorare l'attuazione;

considerato opportuno definire in modo più preciso alcune delle condizioni di ammissibilità riportate nell'Allegato B – relativo all'Operazione 8.1.1 - alla succitata DGR n. 28-3015 del 7-3-2016, con particolare riferimento alla localizzazione degli interventi e alle superfici di impianto interessate dall'obbligo di utilizzo dei cloni di pioppo a maggior sostenibilità ambientale;

ritenuto perciò opportuno sostituire l'Allegato B alla succitata DGR n. 28-3015 del 7 marzo 2016, anche in considerazione del fatto che il suddetto allegato non abbia ancora prodotto effetti;

tutto ciò premesso;

la Giunta regionale a voti unanimi, resi nelle forme di legge

delibera

di adottare le disposizioni attuative dell' Operazione 8.1.1 "Imboschimento dei terreni agricoli e non agricoli" allegate alla presente Deliberazione per farne parte integrante e sostanziale (Allegato B), in sostituzione dell'Allegato B già allegato alla DGR n. 28-3015 del 7 marzo 2016.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'articolo 61 dello Statuto e dell'articolo 5 della legge regionale 12 ottobre 2010, n. 22, nonché, ai sensi dell'art. 26 comma 1 del d.lgs. n. 33/2013 nella sezione Amministrazione trasparente del sito istituzionale dell'Ente.

(omissis)

Allegato

ALLEGATO B

Indirizzi per l'attuazione dell'Operazione 8.1.1 "Imboschimento dei terreni agricoli e non agricoli"

FINALITÀ E OGGETTO DELL'OPERAZIONE

La sottomisura 8.1, prevista dall'Unione Europea con il Regolamento n° 1305/2013, art. 22, sostiene l'imboschimento di terreni agricoli e non agricoli, con l'utilizzo di specie legnose adatte alle condizioni stagionali e climatiche della zona interessata, nel rispetto di specifici requisiti ambientali.

L'operazione prevede le seguenti tipologie d'intervento:

1. impianti di arboricoltura da legno a ciclo breve per la produzione di legname di pregio, in particolare la pioppicoltura, di durata minima pari a 8 anni;
2. impianti di arboricoltura da legno a ciclo medio-lungo, per la produzione di legname di pregio, di durata minima pari a 20 anni;
3. impianti a finalità prevalentemente ambientale, in particolare di bosco permanente, di durata minima pari a 20 anni.

Si precisa che, ai sensi delle norme nazionali e regionali vigenti (D.Lgs. 227/2001, D.Lgs. 42/2004, L.r. 4/2009):

- gli impianti di bosco permanente sono considerati bosco, pertanto, anche dopo la scadenza dei 20 anni d'impegno, è vietata la "trasformazione", ossia la loro eliminazione per cambiare la destinazione d'uso del terreno;
- invece, gli impianti di arboricoltura da legno non sono considerati bosco e perciò non sono soggetti ai vincoli di destinazione previsti per il bosco dalle norme paesistico-ambientali e forestali.

L'operazione si propone la realizzazione dei seguenti obiettivi:

- a) diffusione di pratiche agricole e forestali idonee a incrementare il sequestro di carbonio;
- b) sostegno al ripristino, mantenimento e miglioramento della biodiversità naturale e agraria e del paesaggio.

Inoltre concorre ai seguenti obiettivi trasversali: innovazione (priorità all'utilizzo di materiali di moltiplicazione innovativi), ambiente (priorità alla certificazione della gestione forestale sostenibile e obbligo di utilizzo di cloni di pioppo a maggior sostenibilità ambientale –MSA), cambiamento climatico (conformità alla Strategia nazionale di adattamento al cambiamento climatico).

RISORSE

La dotazione finanziaria prevista per l'attuazione dell'Operazione 8.1.1 è pari a 12.000.000 euro di fondi pubblici, dei quali:

- 6.900.000 euro destinati ai trascinamenti, cioè al pagamento dei premi annui relativi agli impianti di arboricoltura a ciclo medio lungo o di bosco, realizzati da soggetti privati nei precedenti periodi di programmazione, tramite Reg. CEE 2080/1992, Misura H del PSR 2000-06 e Misura 221 del PSR 2007-13;
- 5.100.000 euro per nuovi impianti, importo comprensivo dei premi annui per la manutenzione e le perdite di reddito, da erogare entro il 2022 per gli impianti delle tipologie 2 e 3 realizzati da soggetti privati.

Qualora modifiche, rimodulazioni o incrementi della dotazione finanziaria del Programma di Sviluppo Rurale rendessero disponibili ulteriori risorse per l'attuazione delle Misure, tali ulteriori risorse saranno utilizzate per il finanziamento di eventuali domande ammesse in graduatoria ma prive di copertura finanziaria.

L'eventuale utilizzo di ulteriori risorse finanziarie ascrivibili alle risorse finanziarie aggiuntive erogate dallo Stato Italiano o dalla Regione Piemonte, sarà oggetto, ove ritenuto necessario ed opportuno, di specifici provvedimenti.

L'attuazione della sottomisura avverrà attraverso 3 bandi, da aprire nei seguenti periodi: primavera 2016; autunno 2017; primi mesi del 2019.

Per il primo bando la dotazione finanziaria è fissata in 2.500.000 euro, importo comprensivo dei premi annui per la manutenzione e le perdite di reddito.

BENEFICIARI

A seconda della tipologia di intervento, potranno presentare domanda:

- per la tipologia 1: soggetti privati, anche in forma associata, proprietari o gestori di terreni agricoli;
- per la tipologia 2: soggetti pubblici o privati, anche in forma associata, proprietari o gestori di terreni agricoli;
- per la tipologia 3: soggetti pubblici o privati, anche in forma associata, proprietari o gestori di terreni agricoli o non agricoli.

Nel caso di terreni demaniali, il sostegno può essere concesso solo se il soggetto gestore di tali terreni è un ente privato o un Comune.

SUPERFICI AMMISSIBILI

Le Norme di attuazione dei bandi specificheranno in modo dettagliato le definizioni di "terreno agricolo" e di "terreno non agricolo" ammissibili per gli interventi di impianto.

In ogni caso non sono ammissibili:

- impianti su prati permanenti e pascoli;
- impianti su aree classificate come "bosco" ai sensi dell'articolo 3 della l.r. 4/2009;
- impianti su aree con vegetazione di interesse naturalistico, come i prati magri, le brughiere, le zone umide e le torbiere, nonché eventuali altri ambienti preziosi per il mantenimento della biodiversità o lo stoccaggio di carbonio.

LOCALIZZAZIONE

Gli impianti devono essere localizzati in territori di pianura secondo la classificazione approvata con D.C.R. n. 826-6658 del 12-5-1988 s.m.i. (Allegato al PSR "Classificazione del territorio regionale per zone altimetriche") oppure all'interno delle tipologie areali A e B (All. "Classificazione dei Comuni piemontesi per tipologia areale"), ad eccezione degli impianti di arboricoltura da legno a ciclo medio-lungo con specie tartufigene, da realizzarsi nelle aree vocate individuate a livello catastale in base alla *Carta della potenzialità alla produzione del tartufo in Piemonte*.

La concentrazione degli interventi in pianura è motivata dall'impatto ambientale sicuramente positivo che qui avrebbe la ricostituzione di boschi e formazioni arboree; mentre in montagna e in collina, dove la superficie forestale è quasi raddoppiata negli ultimi 50 anni per l'abbandono dei coltivi e dei pascoli, appare prioritario difendere gli spazi aperti dall'avanzata spontanea del bosco.

Nel primo bando di attuazione della sottomisura 8.1 saranno ammessi solo interventi localizzati in aree di pianura; non saranno invece previsti interventi di impianto con specie tartufigene in aree vocate di collina e bassa montagna, per i seguenti motivi: a) necessità di specifici approfondimenti tecnico-amministrativi relativi agli impianti di arboricoltura con piante tartufigene (superfici minime per singolo corpo, densità minima e massima della piantagione, distanze di impianto, cure colturali); b) necessità di riportare a livello di foglio catastale le zonizzazioni della *Carta della potenzialità alla produzione del tartufo*. Tali attività hanno tempi di svolgimento non compatibili con la necessità di aprire il primo bando della sottomisura 8.1 in tempo utile a permettere di realizzare i

primi impianti nell'inverno 2016-17 (tenendo conto che in Piemonte l'ultimo bando PSR per l'imboschimento è stato aperto a inizio 2010).

INTERVENTI NON AMMISSIBILI

Non sono ammessi:

- interventi in contrasto con quanto previsto da:
 - strumenti di pianificazione e singole leggi istitutive delle Aree protette, nonché norme quadro nazionali e regionali in materia (L. 394/91, LL.rr. 12/90, 36/92, 19/09);
 - normativa comunitaria, nazionale e regionale sulla costituzione della Rete Natura 2000 (Direttiva 92/43/CEE, DPR 357/97, D.M. 3/4/2000, L.r. 19/09), con particolare riferimento alle Misure di conservazione approvate con D.G.R. n. 54-7409 del 7/4/2014 modificata con D.G.R. n. 22-368 del 29/9/2014 e D.G.R. n. 17-2814 del 18/01/2016;
 - strumenti di pianificazione territoriale comunale (L.r. 56/77), o sovracomunale con valenza ambientale o paesistica (LL.rr. 56/77 e 20/89);
 - piani di bacino di cui alle Leggi n. 183/89, 267/98, 365/2000, tra cui il Piano per l'Assetto Idrogeologico del bacino del fiume Po (PAI) adottato con Deliberazione n. 18/2001 del 26.4.2001 del Comitato Istituzionale dell'Autorità di Bacino del fiume Po, che prevede prescrizioni, limiti e divieti per gli interventi ricadenti in aree del demanio idrico fluviale e le pertinenze idrauliche e demaniali rientranti nelle fasce A, B e C del PAI;
- impianti su superfici agricole precedentemente interessate da altri aiuti per i medesimi interventi, finanziati da leggi regionali, nazionali e comunitarie, in particolare: Reg. CEE 2080/92, misura H del P.S.R – Reg. (CE) 1257/1999, misura 221 del PSR – Reg. CE 1698/2005, per i quali persistano obblighi di mantenimento da parte dei beneficiari alla data di presentazione della domanda di sostegno;
- consociazioni con colture agrarie. Tuttavia sono ammesse le consociazioni con colture a perdere coltivate nell'interfila e destinate unicamente alla fauna selvatica, che però non possono godere di ulteriori aiuti, e piccoli orti agricoli per l'auto-consumo da parte del richiedente;
- interventi realizzati o iniziati prima della presentazione della domanda;
- interventi compensativi a seguito di "trasformazione del bosco" (art. 4 d.lgs. 227/2001);
- impianti di arboricoltura a duplice finalità frutto – legno;
- impianti che prevedano l'impiego delle specie esotiche invasive: *Acer negundo*, *Ailanthus altissima*, *Prunus serotina*, *Quercus rubra*, *Paulownia tomentosa*, *Ulmus pumila*;
- impianti realizzati con alberi di Natale (generi *Abies* e *Picea*), o con altre specie di conifere;
- piantagioni a ceduo a ciclo breve per la produzione di biomassa a scopo energetico;
- impianti monoclonali (pioppicoltura "ordinaria").

COSTI AMMISSIBILI

A seconda della tipologia di intervento e di beneficiario, saranno ammessi i seguenti costi:

- per la tipologia 1 (arboricoltura a ciclo breve) solo le spese di impianto;
- per la tipologia 2 (arboricoltura a ciclo medio-lungo):
 - a) spese di impianto;
 - b) costi di manutenzione e perdite di reddito, per una durata di 5 anni, solo ai soggetti privati;
- per la tipologia 3 (impianti a finalità prevalentemente ambientale):
 - a) spese di impianto;

- b) costi di manutenzione e, limitatamente ai terreni agricoli, perdite di reddito per una durata di 10 anni, solo ai soggetti privati.

Sono considerati ammissibili tutti i costi sostenuti dal beneficiario per lavori e acquisti necessari alla corretta esecuzione degli interventi di piantagione, come dettagliati all'interno delle *Norme di attuazione dei bandi* (di seguito per brevità *bandi*), in particolare le seguenti tipologie di spesa:

- operazioni correlate alla messa a dimora delle piante;
- cure colturali finalizzate a favorire la permanenza e lo sviluppo di un popolamento dotato di buone caratteristiche qualitative e quantitative;
- spese generali, relative a consulenza, progettazione e direzione dei lavori.

IMPORTO DEL SOSTEGNO

Si precisa innanzitutto che l'*imprenditore agricolo* indicato nella scheda di sottomisura e nei criteri di selezione approvati è da intendersi come *agricoltore attivo* ai sensi del Reg. (UE) 1307/2013.

Potranno essere concessi, a seconda della tipologia di intervento e di beneficiario, uno o più dei seguenti aiuti.

A. Contributo all'impianto

Contributo all'investimento, in conto capitale, per la realizzazione dell'impianto. L'importo del contributo viene commisurato ai costi effettivamente sostenuti dal beneficiario entro i seguenti limiti massimi ammissibile stabiliti per ogni tipologia di impianto:

- a) per la tipologia d'impianto 1: 4.000,00 €/ha per impianti monospecifici (solo cloni di pioppo); 6.000,00 €/ha per impianti polispecifici (pioppo più altre latifoglie);
- b) per la tipologia d'impianto 2: 7.000,00 €/ha;
- c) per la tipologia d'impianto 3: 8.000,00 €/ha.

Il contributo viene calcolato come percentuale della spesa ammissibile, come di seguito indicato:

- a) per la tipologia d'impianto 1 (pioppicoltura):
 - 80% per impianti polispecifici realizzati da *agricoltori attivi* la cui azienda aderisca a sistemi di certificazione della gestione forestale sostenibile prima della presentazione della domanda di pagamento del contributo alle spese di impianto (spesa ammissibile massima 6.000 euro/ha) ;
 - 70% per impianti monospecifici realizzati da *agricoltori attivi*, con adesione a sistemi di certificazione della gestione forestale sostenibile (spesa ammissibile massima 4.000 euro/ha);
 - 60% per impianti polispecifici realizzati da soggetti privati che non siano agricoltori attivi o da agricoltori attivi la cui azienda è priva di certificazione della gestione forestale sostenibile (spesa ammissibile massima di 6.000 euro/ha);
 - 50% per impianti monospecifici realizzati da soggetti privati che non siano agricoltori attivi o da agricoltori attivi la cui azienda è priva di certificazione della gestione forestale sostenibile (spesa ammissibile max. di 4.000 euro/ha).
- b) per la tipologia d'impianto 2 (arboricoltura da legno a ciclo medio-lungo): 80% su una spesa ammissibile massima di 7.000 euro/ha;
- c) per la tipologia d'impianto 3 (bosco), su una spesa ammissibile massima di 8.000 euro/ha:
 - 100% per interventi effettuati da enti pubblici o di diritto pubblico;
 - 80 % per interventi effettuati da soggetti privati.

B. Premio di manutenzione

Premio annuale per ettaro interessato dall'impianto, destinato a coprire i costi di manutenzione, comprensivi del contributo relativo alle spese tecniche per l'assistenza tecnica e la certificazione

dei lavori di manutenzione; non viene riconosciuto agli Enti pubblici, né per gli impianti a breve ciclo.

Per la tipologia d'impianto 2 (arboricoltura da legno a ciclo medio-lungo) il premio di manutenzione viene erogato annualmente, contemporaneamente al premio di mancato reddito, nella misura massima di 600,00 €/ha/anno per 5 anni, secondo procedure tecnico-amministrative che saranno definite nei bandi.

Per la tipologia di impianto 3 (impianti a prevalente funzione ambientale) il premio di manutenzione viene erogato annualmente, contemporaneamente al premio di mancato reddito, nella misura di 500 €/ha/anno per 10 anni, secondo procedure tecnico-amministrative che saranno definite nei bandi.

C. Premio per le perdite di reddito

Premio annuale per ettaro interessato dall'impianto, destinato a coprire le perdite di reddito dovute alla mancata coltura agraria. Non viene riconosciuto agli Enti pubblici, né per gli impianti a breve ciclo. Si eroga solo nel caso di impianti effettuati su terreni agricoli, con la durata e gli importi indicati di seguito:

- a) Tipologia 2: il premio è erogato per una durata di 5 anni, con la seguente entità:
- per gli *agricoltori attivi*: 700 €/ha/anno;
 - per gli altri soggetti privati: 250 €/ha/anno.
- b) Tipologia 3: il premio è erogato per una durata di 10 anni, nella misura di 700 €/ha/anno.

NUMERO DI DOMANDE PRESENTABILI

Ciascun beneficiario può presentare una sola domanda di sostegno per bando, relativamente ad una o più tipologie di intervento; se la domanda è riferita a più tipologie d'intervento, per ciascuna deve essere allegata una scheda tecnica, e successivamente un progetto o una relazione tecnica per le domande che risulteranno nell'area finanziabile della graduatoria .

CRITERI TECNICI DI AMMISSIBILITÀ PER GLI IMPIANTI

A) Tipologia 1 – Arboricoltura da legno a ciclo breve

Sono ammissibili impianti con cloni di pioppo iscritti al Registro Nazionale dei Materiali di base o agli analoghi registri dei cloni forestali degli altri Stati UE.

Come stabilito al par. 8.2.8.3.1.6 della scheda di misura, è obbligatoria la messa a dimora di una percentuale minima di piante di cloni a "maggiore sostenibilità ambientale" (cloni MSA), elencati in allegato ai bandi, come indicato nella tabella seguente, dove il termine "superficie impianto" va inteso come *superficie di impianto totale indicata in domanda per la tipologia 1*:

Superficie impianto (ha)	% di cloni MSA sul totale delle pioppelle impiegate
minore di 5	22
5-14,99	33
almeno 15	50

Nel caso in cui la mescolanza dei diversi cloni avvenga per blocchi, la superficie massima del blocco monoclonale è pari a 5 ettari.

Possono essere realizzati anche impianti polispecifici, da definire dettagliatamente nei bandi, in cui alle piante di cloni di pioppo si aggiungono piante di specie arboree o arbustive autoctone, collocate come fascia perimetrale o come filari all'interno dell'impianto.

Per qualsiasi impianto della tipologia 1:

- il numero minimo di piante di cloni di pioppo dovrà essere pari a 150 per ettaro;
- limite minimo di superficie è di 2 ettari per domanda, in corpi di almeno 1 ha.

B) Tipologia 2 – Arboricoltura da legno a ciclo medio-lungo

Gli impianti devono essere:

- costituiti da almeno 3 specie di latifoglie arboree a ciclo non breve, scelte esclusivamente tra quelle riportate in allegato ai bandi, delle quali almeno 2 individuate come “piante principali” dell’impianto e almeno una come “accessoria”. Fra le piante accessorie è possibile utilizzare specie arbustive e anche cloni di pioppo, nel limite massimo per ettaro definito nei bandi;
- governati ad alto fusto, con l’eccezione delle piante accessorie, che potranno essere gestite a ceduo, con le modalità specificate nel bando.

Per qualsiasi impianto della tipologia 2:

- il numero minimo di piante messe a dimora dovrà essere pari a 500 per ettaro;
- limite minimo di superficie è di 5 ettari per domanda, in corpi di almeno 1 ha.

C) Tipologia 3 - Impianti a finalità prevalentemente ambientale

Tramite il primo bando, si finanzia esclusivamente la realizzazione di impianti destinati a “bosco permanente” (ricostituzione del bosco planiziale), cioè popolamenti forestali naturaliformi, polifunzionali e permanenti, da gestire con tecniche di selvicoltura su basi naturalistiche.

Allo scopo di costituire popolamenti il più possibile in equilibrio con le condizioni ambientali della stazione d’impianto:

- gli impianti dovranno essere misti e costituiti esclusivamente da specie autoctone, sia arboree che arbustive, nel numero minimo di 3 specie arboree e 2 arbustive;
- composizione, struttura e densità saranno da riferire alle tipologie forestali potenzialmente rinvenibili nei territori circostanti, in analoghe condizioni di geomorfologia, suolo e clima.

Per qualsiasi impianto della tipologia 3:

- il numero minimo di piante messe a dimora dovrà essere pari a 750 per ettaro;
- il limite minimo di superficie è di 5 ettari per domanda, in corpi di almeno 1 ha.

Nel caso degli impianti destinati a bosco, il beneficiario è obbligato a conservare e a mantenere nelle migliori condizioni gli impianti per 20 anni, dal momento dell’accertamento (conclusione dell’istruttoria della domanda di pagamento del contributo alle spese d’impianto); successivamente i boschi realizzati non potranno essere oggetto di riconversione verso colture agricole od altra destinazione, a meno di specifica autorizzazione paesistico-ambientale (D.Lgs. 42/2004).

CRITERI DI SELEZIONE

L’assegnazione del punteggio per l’inserimento nella graduatoria di finanziamento delle domande ammissibili e coerenti con gli obiettivi della presente operazione avviene sulla base dei criteri di selezione di seguito elencati, approvati dal Comitato di sorveglianza del PSR in data 27-11-2015.

PRIORITA'	N.	DESCRIZIONE DEL CRITERIO	PUNTI
Caratteristiche del richiedente	1	<i>Agricoltori attivi</i> (persone fisiche o giuridiche)	6
	2	Comuni e enti di diritto pubblico	3
	3	Soggetti privati (persone fisiche o giuridiche) diversi dagli <i>Agricoltori attivi</i>	2
	PUNTEGGIO MAX		
Caratteristiche di azienda o proprietà	4	Possesso di certificazione della gestione forestale sostenibile di boschi o impianti di arboricoltura	7

	5	Azienda beneficiaria di altre operazioni o misure forestali del PSR 2014-20	4
	6	Azienda con impegni agro-climatico-ambientali sottoscritti per sottomis. 4.4.1 o in corso per misure 214.7 e 216 della precedente programmazione	3
	PUNTEGGIO MAX		14
Localizzazione	7	Aree Natura 2000 e altre Aree naturali protette	7
	8	Fasce fluviali A e B definite dal Piano per l'Assetto Idrogeologico del Bacino del fiume Po	5
	9	Zone di salvaguardia delle acque da destinare al consumo umano	3
	10	Altre aree	1
	PUNTEGGIO MAX.		15
Caratteristiche dell'impianto	11	Miscuglio clonale (impianti con almeno il 30% di cloni MSA, ciascuno costituente almeno il 10% del totale dei cloni di pioppo utilizzati)	7
	PUNTEGGIO MAX.		7
PUNTEGGIO TOTALE TEORICO (punti)			42

Per accedere agli aiuti è necessario conseguire un punteggio minimo di 10 punti.

A parità di punteggio, per la collocazione nella graduatoria avrà priorità il soggetto (persona fisica o rappresentante legale) di età inferiore.

Le indicazioni di dettaglio per l'utilizzo dei criteri, il calcolo dei punteggi e l'eventuale ricollocazione in graduatoria delle domande nel caso di variazioni dei punteggi, saranno definite all'interno dei bandi.

NORME TECNICHE E PROCEDURE AMMINISTRATIVE PER L'ATTUAZIONE

Il Settore competente in materia di Foreste della Direzione Opere pubbliche, Difesa del suolo, Montagna, Foreste, Protezione civile, Trasporti e Logistica provvede alla adozione degli atti necessari per l'attuazione dell'Operazione che fisseranno in particolare:

- i criteri tecnici per la realizzazione degli impianti;
- gli elenchi delle specie e dei cloni utilizzabili, con particolare riferimento ai cloni di pioppo a maggior sostenibilità ambientale (MSA);
- le modalità per la presentazione della domanda di sostegno;
- le superfici massime ammissibili per ciascuna tipologia e le indicazioni di dettaglio per determinare l'ammissibilità delle superfici;
- le modalità di utilizzo dei criteri di selezione e le procedure per la redazione della graduatoria;
- le procedure per l'istruttoria delle domande di aiuto;
- le modalità per la presentazione delle domande di pagamento;
- le procedure per l'istruttoria delle domande di pagamento;
- le modalità per la presentazione di eventuali proroghe e varianti;
- le modalità di erogazione dei premi annui di manutenzione e per le perdite di reddito;

- le modalità di esecuzione dei controlli amministrativi e tecnici;
- impegni accessori, riduzioni, sanzioni;
- le modalità di partecipazione del beneficiario all'iter della domanda.

Il Settore competente in materia di Foreste nei propri atti potrà indicare anche le strutture coinvolte nelle fasi di istruttoria delle domande di aiuto e pagamento e di controllo amministrativo e tecnico.